SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 settembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1987.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche ed obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1987.

Sezione di credito agrario

Obbligazioni di credito agrario ed obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 367.

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971,

n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di red-

dito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da «ovvero se» ad «articolo 35», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35». Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art. 12.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.

2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

3. Per le occorrenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 15

87G0573

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 9 luglio 1987, n. 263

Il decreto-legge 9 luglio 1987, n. 263, recante: «Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1987.

87A7848

Mancata conversione del decreto-legge 9 luglio 1987, n. 264

Il decreto-legge 9 luglio 1987, n. 264, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1987.

87A7849

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 agosto 1987.

Modificazione dei criteri per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431; del 12 aprile 1977, n. 199549; del 19 marzo 1977, n. 199214; del 19 marzo 1977, n. 199213; modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previsti dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 655954 dell'8 agosto 1986 è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal 1° settembre 1987:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità mensile in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il conto medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del mese nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 321

87A7851

DECRETO 4 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 15 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per la serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazine centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 34

87A7853

DECRETO 4 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 15 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 35

87A7854

DECRETO 4 settembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Decreta:

Per il 15 settembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 settembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non

oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 36

87A7855

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 1987, n. **368**.

Misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto 9 dicembre 1983 che consente la prosecuzione dell'uso delle indicazioni geografiche nella presentazione e designazione dei vini da tavola prodotti entro il 16 gennaio 1987 a condizione che da parte degli interessati siano state presentate le relative domande di riconoscimento e di delimitazione delle zone di produzione;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e di delimitazione delle rispettive zone di produzione, nonché di autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al modo di elaborazione dei vini;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare in via transitoria per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987 la facoltà di utilizzare nella propria designazione e presentazione le indicazioni geografiche ed i riferimenti aggiuntivi come sopra specificato al fine di non creare intralci alla loro commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per la utilizzazione delle indicazioni geografiche e dei riferimenti aggiuntivi nella designazione e presentazione dei vini da tavola è prorogato al 16 gennaio 1988.

La proroga di cui al comma 1, del presente articolo si riferisce esclusivamente all'uso delle indicazioni geografiche per le quali da parte degli interessati siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

La proroga all'uso dei riferimenti aggiuntivi è subordinata alla condizione che da parte degli interessati siano state espressamente richieste le relative autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali sopra citati.

Art. 2.

Gli interessati che intendono utilizzare le indicazioni geografiche ed i riferimenti aggiuntivi per i vini derivanti dalle uve prodotte nella vendemmia 1987 devono presentare le dichiarazioni di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 relativamente alle uve dalle quali detti vini derivano precisando se ed in quali precedenti annate sono state presentate analoghe dichiarazioni.

Art. 3.

Nei casi in cui non vengano accolte le domande già avanzate per il riconoscimento delle indicazioni geografiche o non vengano autorizzati in tutto o in parte i riferimenti aggiuntivi è consentito un anno per lo smaltimento delle giacenze dei vini designati con le indicazioni geografiche o i riferimenti aggiuntivi non riconosciuti a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 luglio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979.

— Il D.M. 21 dicembre 1977 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978.

— Il D.M. 2 novembre 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 9 dicembre 1978.

— Il D.M. 5 agosto 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982.

— Il testo dell'art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984, è il seguente:

«Art. 6. — Gli interessati ad utilizzare le indicazioni geografiche per la designazione e presentazione dei vini da tavola per le quali siano state presentate le domande di riconoscimento e di delimitazione delle relative zone di produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, potranno proseguire nell'utilizzazione delle indicazioni geografiche in attesa dell'esito delle domande di cui trattasi e comunque entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In caso di esito negativo è consentito un anno per lo smaltimento delle giacenze a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito stesso.

Tale facoltà, da non intendersi precostitutiva di diritto acquisito, è subordinata alla condizione che i produttori delle uve dalle quali derivano i vini da tavola così designati, abbiano provveduto a presentare nel 1983, o negli anni precedenti, le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Dette dichiarazioni, a far data dall'anno 1984, devono essere completate con i riferimenti atti ad individuare le aziende nel cui ambito sono prodotte le uve e con la espressa indicazione dei dati catastali».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 6 del D.M. 9 dicembre 1983 si veda nelle note alle premesse.

— Per i D.M. 21 dicembre 1977 e 5 agosto 1982 si veda nelle premesse e nelle relative note.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 17 del D.M. 21 dicembre 1977 è il seguente:

«Art. 17. — I produttori di uve singoli o associati che intendono destinare le stesse alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica, sono tenuti a presentare, prima di vinificare le uve in questione o di consegnarle a terzi per la vinificazione — e comunque entro i termini previsti per la denuncia di produzione del vino di cui al regolamento n. 134/62 del 25 ottobre 1962 ed al decreto ministeriale 24 luglio 1976 — una dichiarazione, in duplice copia, alle camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio nella quale devono essere indicati il nome del «vino da tavola con indicazione geografica» che si intende utilizzare, la quantità di uve prodotte e la superficie globale dei terreni vitati, dalla quale le uve derivano, compresi nella unità geografica di produzione.

Una copia della detta dichiarazione, vistata dalle dette camere di commercio, industria e agricoltura sarà restituita, a cura delle stesse, agli interessati a comprova della esatta utilizzazione della indicazione geografica per il vino da tavola cui essa si riferisce.

Nel caso in cui i produttori di uve non provvedano alla vinificazione delle stesse, sono tenuti a rilasciare ai concessionari, all'atto della cessione delle dette uve, una dichiarazione nella quale devono essere indicati il nome del vino da tavola che si intende utilizzare e la quantità di uve cedute, nonché il riferimento agli estremi della dichiarazione di cui al precedente comma annotando gli estremi del trasferimento sulla copia di dichiarazione suddetta».

87G0554

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1987.

Adeguamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1981, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 21 relativo alle modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

Visto il decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, relativo all'approvazione della prima tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe professionali e in particolar modo di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi e i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

Su proposta della commissione dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi dell'art. 16, lettera *d)*, del decreto ministeriale 3 aprile 1981 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale (in seguito, per brevità, indicato come «decreto ministeriale») è modificato secondo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

«*Indennità*

1. Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo dove ha sede lo studio:

per brevi accessi	L.	8.100
per mezza giornata	»	30.000
per una giornata	»	57.000

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	L.	30.000
per mezza giornata	»	49.000
per una giornata	»	73.000

3) i tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno . . . . da L. 2.500 a L. 5.000

c) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo (relazione) . . . . da L. 850 a L. 2.500

2) a tipo di prospetto numerico - tabella o rappresentazione di formula . . . . da L. 2.500 a L. 5.000

3) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva L. 500

d) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione). . . . . da L. 7.000 a L. 16.500

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20% per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o fotocopia) . . . . da L. 3.500 a L. 13.000

f) di visura per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo e nel successivo art. 16) da L. 3.500 a L. 7.000

g) di fotocopia: per ogni fotocopia . . . . L. 850».

Art. 3.

1. L'art. 14 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

«1. *Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'ufficio centrale brevetti e alla commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli.*

a) Accettazione del mandato e firma lettera di incarico . . . . L. 97.000

b) Protocollo e formazione del fascicolo . . . . » 16.500

c) Domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) 115.000

d) Nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto) . . . . » 41.000

e) Preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.) . . . . » 25.000

f) Deposito domanda e allegati presso UPICA, con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze . . . . L. 65.000

g) Deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa . . . . » 16.500

h) Verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'UPICA, con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente. . . . . » 41.000

i) Successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico . . . . » 41.000

l) Le descrizioni di invenzione oltre le 10 - 20 - 50 - 100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20 - 40 - 60 - 80% sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione.

m) Ottenimento di copia autentica. . » 57.000

n) Comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio). . . . . » 81.000

o) Assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio) . . . . » 162.000

p) Ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia) . . . . » 25.000

q) Domanda di *restitutio in integrum:* redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h)* » 97.000

r) Domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h)*:

1) per un brevetto per invenzione o modello industriale . . . . » 97.000

2) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo . . . . . . » 35.000

s) Iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci *b), e), f), h)*:

1) per un brevetto . . . . » 81.000
2) per ogni brevetto successivo. . . » 21.000

t) Istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione . . . . . L. 57.000

u) Pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusi la preparazione dei bollettini, deposito all'UPICA, inoltro ricevuta al cliente):

1) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta):
dalla 4ª alla 10ª . . . . » 49.000
dalla 11ª alla 20ª » 65.000

2) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora:
dalla 4ª alla 10ª . . . . » 65.000
dalla 11ª alla 20ª » 81.000

v) Pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza » 49.000

z) Il deposito multiplo di modelli ornamentali ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dà luogo ad un aumento del 50% sulle voci *b)* e *c)*».

Art. 4.

1. L'art. 15 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

«*Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione*

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati, se opportunamente motivati.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:
minimo L. 25.000
massimo . . . . » 125.000

2) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo L. 25.000
massimo . . . . » 49.000

3) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo . . . . L. 49.000
massimo . . . . » 97.000

4) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):
minimo . . . . L. 35.000
massimo . . . . » 260.000

5) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):
minimo . . . . L. 65.000
massimo . . . . » 291.000

6) interventi per assistenza e discussione innanzi a funzionari dell'U.C.B.:
minimo . . . . L. 65.000
massimo . . . . » 162.000

7) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla commissione dei ricorsi:
minimo . . . . L. 146.000
massimo . . . . » 291.000

2. Per gli interventi a mezzo telefono gli onorari di cui ai punti 1), 2) e 3) possono ridursi fino al 75% in relazione al contenuto e alla durata della comunicazione.

3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta».

Art. 5.

1. L'art. 16 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

«*Onorari a tempo*

1. Gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate.

2. L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 41.000.

3. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

4. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento)».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A7574

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 settembre 1987.

Incarico alla regione Lombardia per la realizzazione di opere urgenti in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1137/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Vista l'ordinanza n. 1110/FPC in data 29 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, e successive, concernenti l'istituzione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista l'ordinanza n. 1118/FPC in data 8 agosto 1987 concernente l'incarico alla regione Lombardia per la realizzazione di opere urgenti in Valtellina;

Visti i verbali delle riunioni della commissione tecnica in data 29 luglio 1987, 3 agosto 1987, 7 agosto 1987 e 11 agosto 1987 nei quali è individuata, tra le altre opere, la realizzazione di una galleria di by-pass per lo smaltimento di portate dell'ordine di 350-400 metri cubi/secondo delle acque del lago Val Pola;

Ravvisata la necessità di disporre l'immediata realizzazione della predetta opera da parte della regione Lombardia con le modalità di cui alle ordinanze n. 1068 del 20 luglio 1987 e n. 1077 del 24 luglio 1987, e secondo le indicazioni della commissione tecnica innanzi citata;

Dispone:

Art. 1.

La regione Lombardia è incaricata della realizzazione dell'opera citata in premessa con le modalità di cui all'ordinanza n. 1068/FPC/ZA del 20 luglio 1987 e n. 1077/FPC/ZA del 24 luglio 1987, e secondo le indicazioni della commissione tecnica istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, e successive.

L'affidamento dei lavori dovrà essere effettuato entro sette giorni dalla data della presente ordinanza.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A7856

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 13ª seduta pubblica per martedì 8 settembre 1987 alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situazione nel Golfo Persico e sulle conseguenti decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 1987.

87A7908

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Guaymas e Lazaro Cardenas (Messico). Istituzione, determinazione delle circoscrizioni territoriali e delle dipendenze delle agenzie consolari di seconda categoria in Cancun e Oaxaca (Messico). Determinazione delle circoscrizioni territoriali del consolato di seconda categoria in Guadalajara, del vice consolato di seconda categoria in Puebla e delle agenzie consolari di seconda categoria in Mazatlan e Tijuana (Messico).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Le agenzie consolari di seconda categoria in Guaymas e Lazaro Cardenas (Messico) sono soppresse.

Art. 2.

È istituito in Cancun (Messico) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata in Città del Messico, con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Quintana Roo, Campeche e Yucatan.

Art. 3.

È istituita in Oaxaca (Messico) una agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata in Città del Messico, con la seguente circoscrizione territoriale: gli stati di Oaxaca e Chiapas.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Guadalajara (Messico) è determinata come segue: gli Stati di Jalisco e Colima.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Puebla (Messico) è determinata come segue: lo Stato di Puebla.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Mazatlan (Messico) è determinata come segue: gli Stati di Sinaloa, Durango, Zacatecas e Nayarit.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Tijuana (Messico) è determinata come segue: lo Stato di Bassa California del Nord.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 24 giugno 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1987
registro n. 11 Esteri, foglio n. 348.

87A7786

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		139.999.039.496		
Gestione di bilancio	Entrate finali	133.901.043.606.754		— 90.826.300.869.503
	Spese finali		224.727.344.476.257	
	Rimborso di prestiti		18.094.722.480.863	
	Accensione di prestiti	68.370.401.437.962		
	TOTALE	202.271.445.044.716	242.822.066.957.120	— 40.550.621.912.404
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.190.052.065.411.675	1.105.193.156.575.027	+ 84.858.908.836.648
	Crediti di tesoreria	426.181.192.934.476	470.491.415.067.133	— 44.310.222.132.657
	TOTALE	1.616.233.258.346.151	1.575.684.571.642.160	+ 40.548.686.703.991
	TOTALE COMPLESSIVO	1.818.644.702.430.363	1.818.506.638.599.280	
Fondo di cassa al 30 novembre 1985			138.063.831.083	— 1.935.208.413
	TOTALE A PAREGGIO	1.818.644.702.430.363	1.818.644.702.430.363	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 luglio 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	139.999.039.496	138.063.831.083	— 1.935.208.413
Crediti di tesoreria	190.689.780.900.500	235.000.003.033.157	+ 44.310.222.132.657
TOTALE	190.829.779.939.996	235.138.066.864.240	+ 44.308.286.924.244
Debiti di tesoreria	451.220.518.547.702	536.079.427.384.350	— 84.858.908.836.648
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.390.738.607.706	— 300.941.360.520.110	— 40.550.621.912.404

Circolazione di Stato metallica (milioni di lire) al 31 luglio 1987: 1.141.115.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**107.792.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**25.847.953.170.687** *				
ENTRATE CORRENTI	**133.639.953.170.687** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**191.467.845.075.760**	Risparmio pubblico	— 57.827.891.905.073 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**261.090.436.067** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**33.259.499.400.497**		
ENTRATE FINALI	**133.901.043.606.754**	**SPESE FINALI**	**224.727.344.476.257**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 90.826.300.869.503
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**18.094.722.480.863**		
ENTRATE FINALI	**133.901.043.606.754**	**SPESE COMPLESSIVE**	**242.822.066.957.120**	Ricorso al mercato	— 108.921.023.350.366
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**68.370.401.437.962**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**202.271.445.044.716**	**SPESE COMPLESSIVE**	**242.822.066.957.120**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 40.550.621.912.404

* Dati provvisori.

87A7845

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.418.179.085.159	
II — In deposito all'estero . »			23.911.616.102.282	26.329.795.187.441
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.411.456.231.952
CASSA . . . »				16.629.024.363
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
ordinario . . . L.		349.341.979.657		
— ammassi . . . »		2.098.492.068.811	2.447.834.048.468	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		2.161.597.615.373		
— a scadenza fissa . . . »		1.628.393.187.875		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	3.789.990.803.248	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				6.237.824.851.716
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			11.250.771.789.032	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		949.627.263		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		513.316.975.856		
— depositi vincolati . . . »		1.077.859.684.360		
— diverse . . . »		131.077.209.035	1.723.203.496.514	12.973.975.285.546
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				1.839.315.374.000
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			13.729.044.043.622	
II — Conti speciali . . . »			3.144.984.430.670	16.874.028.474.292
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				58.392.817.722.515
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				423.271.929.642
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		72.997.187.285.768		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		859.975.159.872		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.252.358.213.233	75.109.520.658.873	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		547.566.568.497		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.023.307.313.795	1.570.873.882.292	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	650.170.131			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	127.957.139.098	128.607.309.229		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	9.410.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	25.052.931.959	34.463.889.974		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	152.405.721.614			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	200.956.665.728	353.362.387.342	516.433.586.545	77.196.828.127.710
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.572.256.996.665	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.454.178.374	1.757.711.175.039
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				24.326.833.394
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			70.752.114.659	
II — Impianti . . . »			150.120.647.209	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	221.179.956.056
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		45.430.324.797		
in allestimento . . . »		7.710.116.220	53.140.441.017	
III — Debitori diversi . . . L.			180.481.566.420	
IV — Altre . . . »			1.381.119.676.616	1.614.741.684.053
RATEI . . . L.				1.346.100.896.871
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				5.479.241.326.984
L.				220.639.244.082.474
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		6.083.729.276.266		
— altri . . . »		759.386.549.438.059	765.470.278.714.325	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		3.259.877.776.191	3.259.877.776.191	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			804.656.219.796	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			4.050.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			363.150.658.407	783.847.963.368.719
TOTALE . . . L.				1.004.487.207.451.193

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

87A7872

D'ITALIA

31 luglio 1987

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE			L. 51.100.703.667.000
VAGLIA CAMBIARI			» 479.710.520.782
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento		L. —	
II — Altri		» 4.214.965.161	4.214.965.161
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 364.228.017.652
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 29.443.357.609
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 92.928.917.393.476	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 10.845.545	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 2.164.901.047	
IV — Società costituende		» 11.850.913.832	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» —	
VI — Altri		» 125.488.181.503	93.068.432.235.403
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. —
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.144.984.430.670
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 3.857.020.907	
II — Conti dell'estero in lire		» 86.992.064.974	90.849.085.881
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 11.250.771.605.952
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 138.592.536.566
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 31.979.258.260.687	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.599.974.253.181	
V — Oscillazione titoli		» 3.833.744.665.152	
VI — Copertura perdite eventuali		» 2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni		» 676.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		» 1.352.335.914.883	
IX — Rinnovamento impianti		» 356.250.000.000	
X — Imposte		» 1.240.056.214.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 2.957.833.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 716.840.913	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 519.578.644	47.836.101.616.585
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 23.190.988.570
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 261.389.438.898	
II — Altre		» 3.501.656.938.300	3.763.046.377.198
RATEI			L. 146.504.513.748
RISCONTI			» —
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 779.001.482.344
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 837.449.925.686
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			» —
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 5.682.887.201.830
			L. 220.639.244.082.474
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 765.470.278.714.325	
II — Titoli e valori presso terzi		» 3.259.877.776.191	
III — itolari di conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 804.656.219.796	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» 4.050.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» —	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 4.950.000.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— Interni	L. —		
— esteri	» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 363.150.658.407	783.847.963.368.719
TOTALE			L. 1.004.487.207.451.193

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987 è stata riconosciuta la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, dell'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, con sede in Bologna, via Albertoni n. 15, presso la divisione di chemioterapia dell'ospedale Marcello Malpighi.

È stato contestualmente approvato il relativo statuto composto di sedici articoli, vistato dal Ministro della sanità.

87A7831

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revisione del piano specifico di intervento della Nusam S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700. (Deliberazione 6 agosto 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme in materia di piani specifici di intervento della Ribs S.p.a.;

Viste le proprie delibere in data 30 maggio 1985 e 3 luglio 1986 con le quali il Comitato ha approvato rispettivamente il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a. relativo alla ristrutturazione degli stabilimenti saccariferi di Celano (L'Aquila) e Strongoli (Catanzaro) e la modifica concernente le modalità di svolgimento della campagna saccarifera 1986-1987 nel bacino bieticolo del Fucino;

Vista la nota n. 23268 del 10 luglio 1987, con la quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha sottoposto alla valutazione del Comitato l'esigenza di una revisione del piano specifico di intervento, limitatamente alla ristrutturazione dello stabilimento di Celano:

Preso atto degli elementi che hanno indotto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla revisione del piano specifico di intervento;

Considerato che la revisione tecnico-economica delle opere di ristrutturazione dello stabilimento di Celano comporterebbe un incremento degli investimenti, rispetto al piano originario, di circa 13.000 milioni di lire, che dovrebbe trovare copertura nella futura disponibilità di risorse finanziarie derivanti dall'ottenimento delle agevolazioni ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, in una misura sufficiente a finanziare gli investimenti addizionali e ridurre di circa 6.000 milioni di lire la prefissata esposizione finanziaria della Ribs nei confronti della società Nusam;

Tenuto conto sia dell'ammontare delle risorse finanziarie che la Ribs è stata autorizzata, con delibera del 30 maggio 1985, a concedere alla società in parola, sia della salvaguardia delle procedure e valutazioni connesse alla richiesta delle agevolazioni per gli investimenti nell'area meridionale, sia, infine, dell'esigenza di un accurato controllo sul reale fabbisogno finanziario della società;

Ritenuto che l'assetto societario possa essere ulteriormente rafforzato con l'inserimento di nuovi operatori;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la revisione, limitatamente allo stabilimento di Celano, del piano operativo della Nusam S.p.a. nei termini indicati nel documento trasmesso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 10 luglio 1987, con le seguenti specificazioni:

1. Viene confermata la chiusura dello stabilimento di Avezzano e confermato, altresì, l'impegno da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di provvedere, secondo quanto stabilito nella delibera del 3 luglio 1986, a promuovere iniziative orientate a mantenere nell'area di Avezzano un livello occupazionale pari a quello esistente presso lo stabilimento saccarifero.

2. Ai fini del potenziamento dell'impianto di Celano, la Ribs S.p.a. è autorizzata a concedere alla Nusam S.p.a. — ferma restando la quota riservata agli investimenti previsti nel piano per lo stabilimento di Strongoli — finanziamenti fino all'importo massimo di 35 miliardi di lire, sulla base delle effettive esigenze di cassa della società derivanti dalla realizzazione degli investimenti previsti nel piano di revisione.

3. Entro la fine del corrente anno il Comitato si riserva di esaminare, in relazione alla situazione finanziaria della società ed al correlativo fabbisogno, il livello di risorse necessario per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano operativo.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è invitato a proporre la eventuale partecipazione nella società Nusam di nuovi operatori in grado di contribuire alla realizzazione del piano specifico di intervento della società.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Vice Presidente: COLOMBO

87A7787

Integrazione del piano bieticolo-saccarifero (Deliberazione 6 agosto 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, che all'art. 3 stabilisce la formulazione di un piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera del 7 marzo 1984 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano anzidetto;

Atteso che il documento programmatico, in considerazione della situazione particolarmente critica delle aree meridionali, ha rinviato la verifica della compatibilità tra gli stabilimenti di Termoli, Rignano, Incoronata, Rendina, Policoro e Strongoli;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che, nell'approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero, raccomanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di promuovere, in tempi brevi, gli interventi idonei al riassetto industriale del settore, con particolare riferimento agli stabilimenti localizzati nell'area meridionale;

Vista la nota n. 23269 del 10 luglio 1987 con la quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha sottoposto alla valutazione del Comitato una proposta di completamento al piano relativamente al nuovo assetto industriale nel Mezzogiorno;

Tenuto conto che nell'area meridionale gli stabilimenti di Strongoli, di Celano e di Villasor sono oggetto di intervento delle società a partecipazione Ribs secondo modalità e tempi indicati nei rispettivi piani specifici approvati dal Comitato, che gli impianti di Avezzano e Capua hanno cessato la propria attività e che esiste compatibilità fra l'impianto di Latina e quello di Celano;

Considerato che ai fini della promozione delle iniziative nell'area meridionale appare opportuno, anche per facilitare l'acquisizione di taluni impianti da parte dei soggetti interessati, indicare preliminarmente sia la configurazione conclusiva dell'assetto industriale nel Mezzogiorno sia la procedura di accertamento della compatibilità economica fra gli impianti di Termoli, Rignano, Incoronata, Rendina e Policoro;

Considerato che per quanto concerne l'assetto definitivo del settore nel Mezzogiorno, l'unificazione in un soggetto unico degli impianti con la presenza nell'area di un centro direzionale e di un centro di ricerca, appare la soluzione idonea alla razionalizzazione dell'apparato produttivo saccarifero;

Considerato che le ultime campagne saccarifere hanno confermato la possibilità del raggiungimento del livello di produzione indicato nel piano, cosicché il Ministro dell'agricoltura e delle foreste potrà indicare i parametri unitari di produzione per gli stabilimenti meridionali in grado di assicurare le economica gestione aziendale degli stessi;

Sentita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. Il completamento della ristrutturazione del settore bieticolo e saccarifero nel Mezzogiorno prevederà un numero di impianti da stabilirsi in funzione delle esigenze dei naturali bacini bieticoli e della economica conduzione aziendale.

2. La proprietà da acquisire tramite conferimento, e la conseguente gestione degli impianti di Termoli, Rignano, Incoronata, Rendina e Policoro saranno attribuite ad una società costituita, oltre che dalla Ribs S.p.a., da organismi cooperativi particolarmente impegnati nel settore agro-industriale meridionale, società operanti nel settore saccarifero ed un organismo rappresentativo delle associazioni dei bieticoltori. Gli impianti non conferibili perché in gestione commissariale (Incoronata e Rendina) dovranno essere previamente acquisiti da uno o più partecipanti alla costituenda società (Ribs esclusa).

3. La partecipazione di soggetti del mondo cooperativo unitamente a quello agricolo ed industriale dovrà servire, anche nell'area meridionale, a dare concreta attuazione al principio, posto a base del piano di risanamento bieticolo e saccarifero, di una gestione delle attività attraverso nuovi e più integrati rapporti fra le diverse componenti agro-industriali. Con questa iniziativa viene confermata, altresì, l'attenzione del Governo per il movimento cooperativo organizzato ed assicurato, anche grazie alla qualificazione delle varie componenti della società, il necessario ed adeguato supporto per l'opera di ristrutturazione del settore.

4. La sede della società dovrà essere ubicata nell'area meridionale e la stessa curerà in modo particolare la promozione dei quadri ed il management meridionale.

5. La società procederà gradualmente alla ristrutturazione, decidendo, con l'avallo tecnico della Ribs, gli interventi necessari per realizzare nel Meridione il nuovo assetto industriale.

6. Entro la fine dell'anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste predisporrà, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, i progetti di interventi idonei al completamento delle ristrutturazioni degli impianti nell'area meridionale.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Vice Presidente: COLOMBO

87A7810

Aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81. (Deliberazione 6 agosto 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, che riguarda il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visti in particolare l'art. 3 e l'art. 5 del decreto citato, che demandano al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti, nonché lo stanziamento da iscriversi in bilancio;

Vista la nota n. 4861 del 17 giugno 1987, con la quale il Comitato interministeriale prezzi espone le conclusioni cui è giunto relativamente all'indagine conoscitiva concernente il mercato dei prodotti trasformati a base di zucchero, indagine della quale lo stesso CIP era stato incaricato dal CIPE con delibera del 22 dicembre 1983;

Vista la propria delibera del 12 febbraio 1987, con la quale lo stanziamento per la campagna 1986-87 veniva integrato per lire 2.143 milioni, che si stabiliva di assegnare alla Cassa conguaglio zucchero a valere sull'esercizio finanziario 1988;

Vista la proposta avanzata con nota n. 23267 del 10 luglio 1987 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Per la campagna 1987-88 gli aiuti nazionali di adattamento sono concessi ai bieticoltori e all'industria saccarifera nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 1785/81, art. 46, par. 2, e successive modificazioni.

La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria saccarifera è la stessa delle campagne precedenti.

Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, determinato ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 694/81, è valutato nel limite massimo di 326.000 milioni di lire, dei quali 2.143 relativi alla campagna 1986-87.

L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al mercato interno, è fissato nella misura pari a 2/3 del sovrapprezzo in vigore.

Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 5, del citato regolamento CEE sono concessi all'industria saccarifera ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio (art. 8 dello stesso regolamento CEE), con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente.

Per l'erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti si applicano le modalità fissate dal provvedimento CIP n. 48/81.

Per gli aiuti di cui all'art. 46, par. 5, del più volte richiamato regolamento CEE n. 1785/81 destinati alla produzione 1987/88 e alla quantità in giacenza al 30 giugno 1987, nonché allo zucchero bianco e greggio di importazione, quest'ultimo espresso in zucchero bianco, valgono anche i criteri e le modalità fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, p. 3, lett. *a*/3.

Il CIP potrà, comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari relative alla campagna.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Vice Presidente: COLOMBO

87A7811

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 settembre 1987, n. 49/87.

Importazione di urea e di altri concimi originari della Jugoslavia (v.d. 31.02 cod. stat. da 150 a 900; v.d. 31.05 cod. stat. 040, 060, da 120 a 480). Quota aggiuntiva di tonn. 15.000 per l'anno 1987.

Si fa seguito alla circolare n. 4/87, prot. n. I/605052 del 27 gennaio 1987, relativa all'importazione di urea ed altri concimi originari della Jugoslavia, per comunicare che la scrivente amministrazione è venuta nella determinazione di concedere una quota aggiuntiva di tonn. 15.000 per il corrente anno.

Gli operatori interessati dovranno far pervenire allo scrivente Ministero - D.G. Import/Esport - Div. III, il modulo della dichiarazione debitamente compilato, entro giorni quindici dalla data della presente. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della dichiarazione al Ministero.

Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire prima o dopo il periodo suindicato.

Al modulo della dichiarazione dovrà essere allegato il contratto di acquisto della merce, recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari Agrohemija» di Belgrado «Ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia».

Qualora le quantità richieste supereranno le porzioni di quote da assegnare si procederà ad una loro riduzione proporzionale.

L'importazione definitiva della merce dovrà essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale.

Il Ministro: RUGGIERO

87A7862

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami a quattordici posti di vice ispettore amministrativo

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di vice ispettore amministrativo in prova, indetto con decreto ministeriale n. 4432 del 26 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1987, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 1987, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà «diritto amministrativo».

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora sopraindicati, muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

87A7847

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

87A7837

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

87A7838

Concorso ad un posto di primario di chirurgia plastica e ustioni presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia plastica e ustioni presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi medici dell'U.S.L. in Genova.

87A7839

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

87A7819

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria lcale n. 75/1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto di direttore amministrativo (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 novembre 1986);

un posto di direttore amministrativo (per la ripartizione economico-finanziaria) (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1987);

un posto di analista collaboratore (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1987).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantecinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «G. Pini» dell'U.S.L. in Milano.

87A7795

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, per la copertura dei seguenti posti previsti per l'équipe pluridisciplinare di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16:

un posto di coadiutore sanitario neurologo;

un posto di coadiutore sanitario oculista;

un posto di sociologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 29 dell'11 luglio 1987, parte seconda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Noto (Siracusa).

87A7815

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

87A7836

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

dieci posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di radiologia;

tredici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di laboratorio;

due posti di accalappiacani - agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca.

87A7840

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina - disciplina di radiologia diagnostica) presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone dell'unità sanitaria locale n. 27.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di medicina - disciplina di radiologia diagnostica) presso lo stabilimento ospedaliero di Bovolone dell'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 21 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

87A7844

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di assistente medico di oculistica;

due posti di assistente medico di nefrologia;

due posti di assistente medico di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale per motulesi e neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale per motulesi e neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di nefrologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

un posto di primario di nefrologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A7841

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica (a tempo pieno);

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 18 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. del comprensorio Alto Garda e Ledro - ufficio personale, in Arco (Trento).

87A7824

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 207 del 5 settembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia: Concorsi, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di «Convocazione» della Camera dei deputati
(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 1987)

Nell'avviso di convocazione della Camera dei deputati citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 7 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... alle ore *sedici e trenta*, ...», leggasi: «... alle ore *sedici*, ...».

87A7909

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221